



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: lnd.crliguria@pec.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/10/2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

**SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.
 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE A
 COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA**

In allegato al presente C.U. si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 123 2021/2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativo al Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione a "Collaboratore della Gestione Sportiva" che avrà luogo presso il Comitato Regionale Liguria della L.N.D. con inizio previsto giovedì 21 ottobre 2021.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a mezzo raccomandata a/r, a mezzo pec all'indirizzo lnd.crliguria@pec.it, o depositata a mano con documentazione in originale a cura degli interessati al seguente indirizzo:

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Corso Collaboratore Gestione Sportiva
 Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova

entro le ore 19.00 del 09.10.2021.

Si precisa che nella giornata del sabato gli uffici del Comitato Regionale Liguria sono chiusi al pubblico.

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Dott. Filippo Marcenaro, nella seduta del 05/10/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/ 9/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 9/2021 FOOTBALL GENOVA CALCIO - VENTIMIGLIACALCIO

Il G.S.

- Visto il preannuncio di ricorso, presentato dalla società ASD VENTIMIGLIACALCIO, con p.e.c., in data 27 Settembre 2021, h. 11:51, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 67, primo comma, del C.G.S.;
- Rilevato, che, successivamente, con p.e.c. del 28 settembre 2021, h. 11.01, la medesima ASD VENTIMIGLIACALCIO depositava il relativo ricorso motivato, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
- Osservato che con provvedimento del 30 settembre 2021, questo G.S. stabiliva di soprassedere ad ogni decisione rispetto alla gara in esame nonché di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta il giorno 05 ottobre 2021, facendone dare comunicazione alle società ASD VENTIMIGLIACALCIO e ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;
- Rilevato che nelle more nessuna memoria o comunque documento perveniva al G.S. da parte delle due predette società;
- Letto il referto arbitrale ove il ddg rilevava che, in occasione della gara fissata per il giorno 26/9/2021 alle ore 16.00, la società ASD VENTIMIGLIACALCIO non si fosse presentata in tempo utile per l'avvio della stessa e, precisamente si presentava al campo alle ore 16:48 non in divisa di gioco e, pertanto, la gara non veniva disputata;
- Considerato che con il proprio ricorso la ASD VENTIMIGLIACALCIO in sintesi, sostiene che il ritardo sarebbe addebitabile a cause di forza maggiore e segnatamente alle code createsi lungo il tratto autostradale tra Albenga e Spotorno in ragione della presenza di due cantieri nonché delle piogge battenti in provincia di Genova e documentate dalla diramazione di un all'Allerta arancione;
- Rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il pullman della ASD VENTIMIGLIACALCIO imboccava l'autostrada al casello di Ventimiglia alle ore 12.40 circa - orario dichiarato dall'autista - e non alle ore 12.35 come affermato dalla ricorrente;
- Rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, all'ora nel quale il pullman si trovava al percorrere il tratto Albenga - Spotorno la coda doveva essere decisamente più contenuta rispetto a quella indicata. La AUTOSTRADA DEI FIORI SPA indica infatti che alle ore 12.00 ammontava a 6 km, mentre il picco di 14 km, asseritamene patito dalla ricorrente, veniva raggiunto solo alle ore 17.00 quando il pullman aveva già abbondantemente lasciato quel tratto autostradale e, addirittura, fosse già uscito al Casello di Genova Ovest ben 35' prima;
- Rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, interrogando diversi simulatori (Google Maps e ViaMichelin.it), i tempi di percorrenza medi fra il Casello di Ventimiglia e il campo ove si sarebbe dovuta disputare la gara si attestano mediamente in circa 2 ore (a condizioni prive di traffico) e non 1 ora e 30 minuti come sostenuto dalla ricorrente;
- Considerato che la diramazione dell'allerta arancione era avvenuta con l'argo anticipo (la sera prima) e, pertanto, la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle avverse condizioni meteo;
- È fatto notorio da molti mesi che le autostrade liguri, specialmente nel ponente, sia soggette a numerosi interventi manutentivi, anche con numerosi tratti con scambi di carreggiata, che ne

influenzano la viabilità e conseguentemente i tempi di percorrenza, tanto che in alcune tratte è prevista una riduzione del pedaggio, quando non il suo azzeramento;

- Ritenuto che la condotta della ASD VENTIMIGLIACALCIO nella pianificazione della trasferta appaia negligente alla luce delle informazioni a sua disposizione; e quindi non ricorrano i presupposti per invocare la causa di forza maggiore;
- Visto l'art. 53 comma 2 delle NOIF;
- Visto l'art. 10 del CGS;

P.Q.M.

Dispone

- Di assegnare la sconfitta nella gara in questione alla società ASD VENTIMIGLIACALCIO con il punteggio di 3 - 0;
- Di infliggere l'inibizione fino al 21 ottobre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD VENTIMIGLIACALCIO, Signor RACO Fabio;
- Di comminare l'ammenda di Euro 300,00 (cento/00), alla società ASD VENTIMIGLIACALCIO;
- La penalizzazione di un punto in classifica;
- Di incamerare la tassa di ricorso di cui all'art. 48 CGS

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato
Il Sostituto Giudice Sportivo
Filippo Marcenaro

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 123-2021/2022 del Settore Tecnico – Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, presso il Comitato Regionale Liguria con inizio previsto per il 21 ottobre 2021.**

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 05/10/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi